

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, - 0085 ROMA

REGIONI

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 settembre 2009, n. 18-20/Leg.

Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.

Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari. Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 4.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 gennaio 2010, n. 8.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 febbraio 2010, n. 9.

Modifica delle norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione. Pag. 15



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 10.

Accompagnamento abitativo per anziani. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 11.

Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 13.

Modifiche del regolamento sulle modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e del regolamento sugli albi dei vigneti e sugli elenchi delle vigne. Pag. 19

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 aprile 2010, n. 079/Pres.

LR 12/2009, art. 4, comma 4. Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2010, n. 087/Pres.

LR 17/2008, art. 8, comma 19. «Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76» Pag. 22

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 17/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 18/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15.

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 16.

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale. Pag. 42



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 settembre 2009, n. 18-20/Leg.

Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2260 di data 18 settembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 106, comma 7, e dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina:

a) i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo di destinazione sulle strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate nonché le modalità di estinzione dello stesso;

b) le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale sulla scuola.

Art. 2.

Condizioni per la costituzione del vincolo di destinazione

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 107, comma 2, della legge provinciale sulla scuola comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate per il periodo determinato nel provvedimento di concessione dei contributi decorrente dalla data di fine dei lavori.

2. La costituzione del vincolo previsto dal comma 1 è resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, nei casi in cui la durata del vincolo, stabilita ai sensi dell'articolo 3, sia pari o superiore a 15 anni.

3. L'annotazione del vincolo è effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica e a spese del soggetto beneficiario; il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione.

Art. 3.

Criteri per definire la durata del vincolo di destinazione

1. La durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni, è commisurata all'entità dei contributi concessi; la Giunta provinciale stabilisce gli scaglioni di contributo ai quali corrispondono i periodi di durata del vincolo anche con riferimento alle ipotesi di concessione di più contributi.

Art. 4.

Modalità di estinzione del vincolo di destinazione e atti conseguenti

1. Nel corso della durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, la Giunta provinciale, previa richiesta motivata del soggetto beneficiario, può autorizzare l'utilizzo dell'edificio o di parte di esso per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo, purché si tratti di finalità di pubblico interesse; per i casi di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorizzazione costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo dal libro fondiario relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'inosservanza del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2 comporta la revoca totale o parziale del contributo disposta tenendo conto della residua durata del vincolo e della successiva destinazione dell'immobile; per il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi, si applica l'articolo 51 della legge provinciale di contabilità.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate entro il 31 maggio 2009 continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica); per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate dopo il 31 maggio 2009 si applicano i termini, le modalità, i limiti e le condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale sulla scuola.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai rapporti sorti sulla base della legge provinciale n. 29 del 1986, ivi compreso l'articolo 17 quater, continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni contenute nella medesima legge.

3. In materia di individuazione degli scaglioni di contributo ai quali corrispondono le diverse durate del vincolo di destinazione, fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3, si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2001, n. 2662 (Legge Provinciale 4 novembre 1986, n. 29 e s.m.i.: "Interventi a favore dell'edilizia scolastica"; articolo 13 "Vincoli di destinazione". Aggiornamento degli scaglioni di contributo determinanti la durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico degli immobili adibiti o da adibire a scuola dell'infanzia di proprietà di enti diversi dai Comuni e modalità di computo della durata del vincolo).

4. Nelle more dell'approvazione, da parte della Provincia, delle norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola previste dall'articolo 106, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, si applica, in quanto compatibile e ancorché abrogato, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl. (Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola).

5. Fino alla data stabilita dal decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), alle funzioni in materia di edilizia scolastica, previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, provvedono i comuni.



Art. 6.
Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, lettera *b*), della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a*) la legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29;
- b*) la lettera *g*), del comma 1, dell'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- c*) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "*Bollettino ufficiale*" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 settembre 2009

DELLAI

(*Omissis*)

10R1481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.

Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

Visti gli articoli 62, 97 e 98 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e l'articolo 9 della legge provinciale 1° marzo 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 398 del 26 febbraio 2010 recante "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari";

EMANA

il seguente regolamento:

Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), questo regolamento definisce:

- a*) i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, commi 3 e 6, della legge urbanistica provinciale;
- b*) la disciplina per la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008;

c) l'individuazione delle opere di bonifica agraria e di sistemazione del terreno non soggette a titolo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera *d*), della legge provinciale n. 1 del 2008;

d) le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008;

e) la disciplina per la realizzazione degli apiari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 2008.

2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) il Piano urbanistico provinciale è indicato anche come "PUP";

b) l'Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "norme di attuazione del PUP".

Art. 2.

Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, lettera *a*), delle norme di attuazione del PUP e dalle relative disposizioni attuative, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei seguenti casi:

a) subentro per cessazione dell'attività del precedente conduttore, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non abbia età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia;

2) l'imprenditore che cessa l'attività abbia età superiore a 50 anni;

3) la prima unità abitativa in area agricola sia stata realizzata da non meno di 10 anni;

4) il soggetto subentrante nella gestione sia parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado di quello che cessa l'attività;

5) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non sia stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, oppure, se è stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, richieda una capacità di lavoro superiore a 2.500 ore all'anno;

6) l'imprenditore subentrante rilevi l'azienda senza riduzione delle dotazioni aziendali e del capitale fondiario. Per la valutazione del capitale fondiario si fa riferimento al fascicolo aziendale;

b) imprese agricole che richiedono la presenza di non meno di due operatori a titolo principale, qualora l'impresa risulti iscritta alla sezione prima dell'archivio delle imprese agricole e richieda una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.

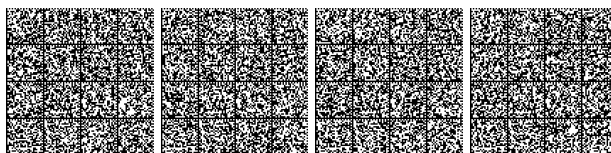
2. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;

b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica;

c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;

d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.



Art. 3.

Manufatti di limitate dimensioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 7, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;

b) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

c) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevate. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA.

2. La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo.

3. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.

4. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

5. I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici. Le condizioni e i limiti stabiliti da questo articolo sono immediatamente applicabili e prevalgono rispetto ad eventuali disposizioni degli strumenti urbanistici delle comunità e dei comuni che individuano criteri e condizioni per la realizzazione dei manufatti meno restrittivi rispetto a quelli previsti da questo articolo.

6. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal comma 1, lettere b) ed c).

7. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolo. La realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi. In assenza del requisito di pertinenzialità, si applicano le disposizioni di questo articolo.

Art. 4.

Opere di bonifica e sistemazione del terreno

1. Si considerano opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola non soggette a titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera d) della legge urba-

nistica provinciale quelle finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato. È escluso l'asporto e l'apporto di diverso o nuovo materiale rispetto all'area interessata.

2. Non necessitano di titolo edilizio ai sensi del comma 1 i seguenti interventi:

a) i drenaggi e gli impianti irrigui;

b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori ad un metro;

c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;

d) gli scavi e riporti sullo stesso appezzamento che si compensano in termini di volume, se gli scavi e i riporti non risultano superiori ad un metro;

e) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite, con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo, di larghezza non superiore a metri 2,50;

f) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e con altezza non superiore a due metri, purché sia realizzata con paramento a vista in pietra locale ad opus incertum e fuga profonda;

g) altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro.

3. Gli interventi che non rispettano i limiti dimensionali e le modalità di realizzazione previsti dal comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, della legge urbanistica provinciale.

Art. 5.

Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considera:

a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera;

b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta;

c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.

2. Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica.

3. I tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;

b) non sussistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;



c) sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze;

d) l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.

4. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi.

5. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 6.

Manufatti per apicoltura

1. Gli apiari non necessitano di norma di specifici manufatti atti a contenere gli alveari. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole in casi particolari ed adeguatamente motivati.

2. Per i limiti dimensionali e la collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari si applicano i criteri dimensionali e tipologici generali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, di questo regolamento. Il comitato per gli interventi nelle aree agricole autorizza eventuali deroghe ai limiti dimensionali, tenuto conto delle attrezzature a disposizione dell'azienda.

3. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "*Bollettino ufficiale*" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 marzo 2010

DELLAI

(Omissis)

10R1430

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 4.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) .

(Pubblicato nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 4 marzo 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROMOZIONE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All'art. 86 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

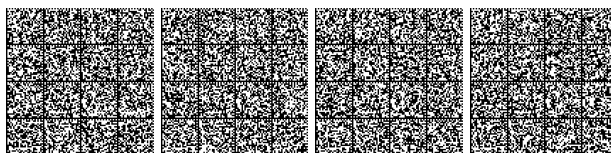
a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;

b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali



vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;

b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.».

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 25 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Stralci del piano territoriale della comunità*). - 1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'art. 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'art. 21.

2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunità, nell'ambito dell'accordo-quadro di programma previsto dall'art. 22, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'art. 22, comma 6.

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'art. 6.

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'art. 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 148, comma 6-octies, lettera e)».

Art. 3.

Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: «salvi i casi di motivata urgenza» sono inserite le seguenti: «, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'art. 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione».

2. Al comma 4 dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale, le parole: «fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall'art. 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione».

3. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 34 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 3 dell'art. 34 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: «o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate» sono inserite le seguenti: «o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell'art. 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell'area».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale

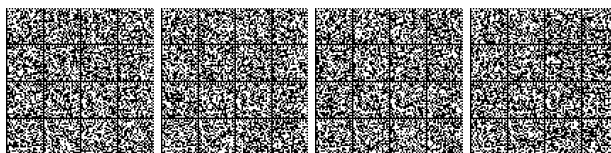
1. Dopo il comma 1 dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«1-bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'art. 33, comma 8, dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008.».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 55 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'art. 55 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: «riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 3, lettera d)» sono inserite le seguenti: «o di altre previsioni degli strumenti urbanistici».



Art. 7.

Modificazione dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 4 dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilità delle eventuali previsioni del piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«a-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'art. 99, comma 1, lettera b). Resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio in assenza di manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni puntuali degli strumenti di pianificazione territoriale concernenti l'uso dei materiali e le tipologie edilizie; resta altresì fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali dell'edificio;

a-ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;

a-quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a-bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a-bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 101 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.»;

b) nel comma 3 le parole: «all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 102 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 102 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'art. 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'art. 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.»;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'alinfa del comma è sostituito dal seguente: «Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti»;

2) alla lettera a) le parole: «il regolamento può prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge provinciale n. 23 del 1992» sono soppresse;

3) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

4) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'art. 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'art. 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1-bis. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 903-bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 103 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità).

– 1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.



2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:

a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;

b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.

4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.

5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.

6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.»

Art. 12.

Modificazione dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

«f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 97, comma 1, lettera a ter);».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 106 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.»;

b) la lettera a) del comma 2 è abrogata;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista dell'opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell'opera. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilità.».

Art. 14.

Modificazione dell'art. 950 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo- il comma 4 dell'art. 150 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati dalle comunità e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuate recate dai predetti provvedimenti di attuazione.».

Capo III

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI EDIFICI ESISTENTI

Art. 15.

Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al-bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.

2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'art. 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale.

3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.

4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;

b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;

c) non siano assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano;



d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;

e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 9.

7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.

8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.

9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.

10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.

11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.

12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.

13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'art. 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 16.

Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: "le distanze fra le costruzioni e dai confini," sono soppresse;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;

3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;"

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"4-ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 36, come sostituita dal comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)" in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo art. 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo art. 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011".

Art. 17.

Modificazione dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

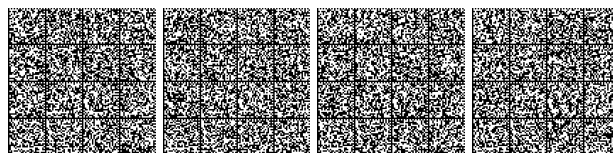
"3-bis. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche -con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dal comitato di gestione del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio."

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 39 della legge urbanistica provinciale

1. L'art. 39 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (*Comparti edificatori*). - 1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima d'intervento.



2. La realizzazione degli interventi nell'ambito del comparto è subordinata alla costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3 è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest'articolo al consorzio sono attribuiti al predetto soggetto.

3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per cento del valore degli immobili del comparto o degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale, anche determinati ai sensi dell'art. 53, comma 3, lettera b), mediante atto sottoscritto. All'atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi. Dell'avvenuta costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani attuativi. La comunicazione dell'intervenuta approvazione del programma è notificata ai proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la stipulazione della convenzione.

5. L'approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l'esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l'applicazione dell'art. 38, comma 5, anche ai comparti edificatori.”.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 2 dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale le parole: “in tal caso si applica il comma 4 dell'art. 50” sono sostituite dalle seguenti: “in tal caso si applica l'art. 50, commi 4 e 4-bis”.

Art. 20.

Modificazione dell'art. 45 della legge urbanistica provinciale

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 45 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“0a) l'articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti dal piano regolatore generale per la trasformazione di determinate parti del territorio comunale, mediante un piano attuativo a fini generali.”.

Art. 21.

Modificazione dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4-bis. Il comma 4 non si applica al piano attuativo a fini generali.”.

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 50 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall'art. 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune può stabilire, anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi dell'art. 39.”.

Art. 23.

Modificazione dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1-bis dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“1-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti indirizzi e criteri per l'eventuale fissazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale comunale di standard per la realizzazione, nell'ambito di nuove aree residenziali o di aree a destinazione pubblica, di parchi-gioco, giardini e piccoli orti nonché di parcheggi e depositi per biciclette.”.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 70 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 70 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: “anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente”.

Art. 25.

Modificazione dell'art. 72 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge urbanistica provinciale, le parole: “spetta alla struttura provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “spetta alla CUP”.

Art. 25.

Modificazione dell'art. 72 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge urbanistica provinciale, le parole: “spetta alla struttura provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “spetta alla CUP”.

Art. 26.

Inserimento dell'art. 78-bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 78 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“Art. 78-bis (Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico). - 1. La Provincia può conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.”.



2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell'urbanistica, dell'architettura, del paesaggio e dell'ambiente, disciplinandone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L'attività di segreteria della commissione è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L'elenco è pubblicato nel sito web della Provincia.

4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore nonché del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.

5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attività per l'effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 è subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell'opera.”

Art. 27.

Modificazione dell'art. 80 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell'art. 80 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“3-bis, Nell'ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l'intervento sia di limitata entità rispetto all'iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.”

Art. 28.

Modificazione dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

“b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 121, comma 3;”

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 922 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: “Il rilascio della concessione o la presentazione della denuncia d'inizio di attività edilizia per la ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi per la ricostruzione”;

b) nel secondo periodo le parole: “, sentito il parere della CPC,” sono soppresse;

c) alla fine è inserito il seguente periodo: “Per il rilascio dell'autorizzazione del comune si applica l'art. 112, comma 3,”.

Art. 30.

Modificazione dell'art. 123 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'art. 123 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, e, all'autorità giudiziaria. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e 140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni.”

Art. 31.

Modificazione dell'art. 131 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 2 dell'art. 131 della legge urbanistica provinciale le parole: “responsabili dell'abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all'agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “per il pagamento delle spese si applica il comma 1”.

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 146 della legge urbanistica provinciale

1. L'art. 146 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“Art. 146 (*Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*). - 1. Nel caso del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'art. 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni.

2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.

3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo S, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.

4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell'art. 7, comma 4.”

Art. 33.

Inserimento dell'art. 146-bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 146 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“Art. 146-bis (*Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina*). - 1. Nel territorio della Comunità della Vallagarina, in deroga a quanto disposto dall'art. 21, i contenuti previsti dal comma 3, lettere



i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati dal piano regolatore generale del Comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell'accordo-quadro di programma. L'accordo-quadro di programma, previa assenso della Giunta provinciale, può prevedere che siano demandati al piano regolatore generale del Comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall'art. 21.

2. La CPC, con il parere previsto dall'art. 31, comma 3, reso con riguardo al piano regolatore generale del Comune di Rovereto, si pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli specifici indirizzi e criteri previsti dall'accordo-quadro di programma ai sensi del comma 1.

3. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, limitatamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e e). A tal fine nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.”.

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale

1. All'art. 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 6-bis è abrogata;

b) nella lettera c) del comma 6 sexies le parole: “o con il superamento nella percentuale massima del 20 per cento degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole zone dalle norme di attuazione che interessano il territorio di un solo comune” sono soppresse;

c) dopo il comma 6-sexies sono inseriti i seguenti:

“6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'art. 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'art. 99 della legge provinciale n. 22 del 1991.

6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;

b) i pareri obbligatori previsti nell'art. 8, comma 2, lettera e), concernenti le tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione;

c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell'art. 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'art. 22, la valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia.

6 nonies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'art. 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:

a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;

b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a).

6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991.”.

Art. 35.

Inserimento dell'art. 62-bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“Art. 62-bis (*Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico*). – 1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest'articolo.”.

Art. 36.

Modificazione dell'art. 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'art. 69 della legge urbanistica provinciale.

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono inserite le parole: “Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.”.

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 61 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: “Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.”.

Art. 37.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi

1. Per sostenere in particolare i territori con potenzialità turistiche inespresse e incentivare un'offerta ricettiva responsabile e sostenibile, la Provincia promuove gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente nelle zone montane per destinarlo a forme di residenza turistica rurale diffusa assicurando il presidio ambientale dei luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze degli immobili recuperati. La Provincia individua gli ambiti territoriali in cui possono essere realizzati gli interventi di recupero previsti da quest'articolo.

2. Per consentire il recupero del patrimonio di cui al comma 1 attraverso l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, perseguendo nel contempo l'obiettivo di mantenerne le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche e tipologiche, la Giunta provinciale con deliberazione adotta apposite linee guida progettuali nonché, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, specifici criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario, quali quelli concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e le dimensioni minime dei locali. Agli interventi previsti da quest'articolo si applica l'art. 61, comma 7, della legge urbanistica provinciale.



3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Provincia promuove la stipulazione di un accordo di programma con i comuni interessati per l'individuazione degli immobili a cui può applicarsi la disciplina prevista da quest'articolo, nonché degli interventi di recupero ammessi. Lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici e da una schedatura degli edifici da recuperare, redatta secondo le linee guida progettuali e in applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2, è affisso per trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni al comune, che saranno considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo di programma è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a cura della Provincia. L'accordo di programma costituisce, ove occorra, variante al piano regolatore generale e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta, per l'esecuzione degli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Alla conferenza di servizi prevista dall'art. 71 della legge urbanistica provinciale sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle tecnologie indicate nel comma 2 di quest'articolo. Tali esperti sono nominati dalla Giunta provinciale; per la corresponsione dei relativi compensi si applicano le disposizioni in materia di commissioni e comitati provinciali. Questo comma si applica anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente da realizzare direttamente dal proprietario dell'immobile ai sensi del comma 9, in deroga al titolo Iii, capo 11, della legge urbanistica provinciale; a tal fine l'interessato trasmette la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

5. La Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, può realizzare gli interventi di recupero direttamente oppure, nel rispetto dell'ordinamento, tramite propria società, sostenendone le spese. La Provincia può, inoltre, sostenere le necessarie spese di allestimento nonché le eventuali spese connesse a limitate opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio nel rispetto di un loro corretto inserimento nell'ambiente ospitante.

6. La Provincia è autorizzata a concedere a titolo di contributo a fondo perduto, ai soggetti proprietari diversi dalle imprese, una quota delle spese di recupero degli immobili di proprietà privata facenti parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente, nonché delle spese di allestimento sostenute ai sensi del comma 5. Il contributo a fondo perduto è erogato direttamente a favore del proprietario dell'immobile o della società di cui al comma 5, su indicazione del proprietario medesimo, a parziale copertura dell'investimento sostenuto.

7. Gli immobili possono essere acquisiti in proprietà o, per un periodo non inferiore a quindici anni, in disponibilità o, con altro diritto reale dalla Provincia o dalla società di cui al comma 5. Nel rispetto del vigente ordinamento, la gestione degli immobili recuperati può essere affidata a soggetti privati o a società pubbliche o a partecipazione mista, anche costituite su iniziativa della società di cui al comma 5.

8. Gli immobili recuperati ai sensi di quest'articolo sono soggetti a vincolo di destinazione turistica, annotato nel libro fondiario a cura del comune competente per territorio, per la durata e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Trovano applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 37-bis, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Gli stessi immobili non devono essere stati oggetto di cessioni di proprietà negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge; sono fatte salve le necessarie operazioni di gestione del patrimonio ereditario.

9. Quest'articolo si applica anche nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente siano realizzati direttamente dal proprietario dell'immobile nei limiti e alle condizioni previste nell'accordo di programma di cui al comma 3. In tal caso l'accordo di programma è concluso su istanza del proprietario medesimo.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di attuazione di quest'articolo sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, che subordinerà la concessione del contributo al vincolo di destinazione turistica dell'immobile oggetto di recupero e alla sua messa in disponibilità a favore dei soggetti gestori individuati.

11. Alle spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'art. 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario), comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con riferimento al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (unità previsionale di base 61.35.230 - Iniziative di sviluppo finanziate dallo Stato).

Capo V

MODIFICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 (LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI) CONCERNENTE MISURE PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI PROGETTISTI

Art. 38.

Modificazione dell'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

“5-bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.”.

Capo VI

INSERIMENTO DELL'ART. 32-BIS NELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MAGGIO 2000, N. 4 (LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO)

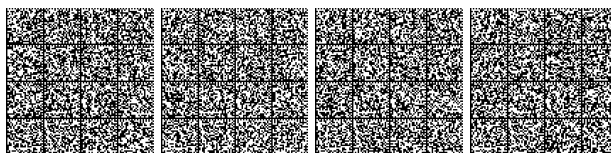
Art. 39.

Inserimento dell'art. 32-bis nella legge provinciale sul commercio

1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale sul commercio, nel capo XI, è inserito il seguente:

“Art. 32-bis (*Disposizioni transitorie di salvaguardia in materia di strutture e di vendita al dettaglio equiparate*). - 1. In attesa della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle superfici di vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle strutture di vendita al dettaglio equiparate a cui si applica la disciplina prevista dal comma 5, primo periodo, dell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 310, come sostituito dall'art. 9, comma 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 5 luglio 2002, n. 1528, non può superare i Inviti massimi di superficie di vendita al dettaglio previsti per l'apertura di ciascuna grande struttura di vendita stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali limiti massimi devono essere rispettati anche in caso di trasferimento di sede e di concentrazione di esercizi commerciali; sono comunque ammessi gli ampliamenti dei singoli esercizi commerciali inseriti nella struttura medesima, secondo la vigente normativa.

2. Il comma 1 non si applica per l'insediamento di esercizi commerciali in complessi edilizi per i quali siano già stati ottenuti, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, i provvedimenti edilizi abilitativi richiesti per il predetto insediamento, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d'uso.”.



Capo VII

MODIFICAZIONI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 APRILE 1998, N. 5 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI)

Art. 40.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. All'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del secondo periodo del comma 3, sono inserite le parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Ferma restando la procedura di localizzazione prevista dal comma 2, ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale.”.

2. Gli enti locali o i gestori dei centri di raccolta materiali esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo provvedono al conseguente adeguamento alle disposizioni stabilite dall'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale n. 5 del 1998, entro novanta giorni decorrenti dalla medesima data.

Capo VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 marzo 2010

DELLAI

10R1282

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 gennaio 2010, n. 8.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 18 gennaio 2010,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli articoli 8, 8-bis, 9-bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 gennaio 2010

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 9)

10R1432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 febbraio 2010, n. 9.

Modifica delle norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 13 aprile 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 18 gennaio 2010,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituita: «Installazione in ambiente coperto».

2. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:

«1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio in ambiente coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:

a) esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente separati da altri locali;

b) il box deve avere un volume minimo di 40 m³ ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm², ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il più possibile vicino all'apparecchio;

c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas;

d) il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a metano già prima dell'immatricolazione.».

2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:

«2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla rete che all'apparecchio devono corrispondere ai requisiti della buona tecnica.».



3. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:

«4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte nell'albo presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) ed e), di questo decreto. Nel caso in cui l'impresa non disponga di entrambe le specializzazioni, la parte elettrica può essere curata da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale tecnico dell'impresa o delle due imprese deve essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore dell'apparecchio.».

5. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è aggiunto il seguente art. 13:

«Art. 13 (*Luogo di lavoro*). — 1. Se l'apparecchio è installato in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione complessiva del rischio di esplosione da effettuare ai sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 febbraio 2010

Il vicepresidente della provincia: HANS BERGER

(Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010, registro n. 1, foglio n. 17)

10R1441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 10.

Accompagnamento abitativo per anziani.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 15/I-II del 13 aprile 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 1° febbraio 2010,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 2.

Definizione e rispetto dell'identità di genere

1. Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani consiste in un accompagnamento a bassa intensità per persone anziane nell'organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.

2. I termini relativi a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Si è rinunciato in parte a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

Art. 3.

Destinatari

1. Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani si rivolge a persone anziane ultrasessantacinquenni con residenza in Alto Adige; viene espletato prioritariamente nei rispettivi comuni di residenza. In situazioni eccezionali motivate si può prescindere dal limite di età.

2. All'atto di ammissione le persone anziane sono autosufficienti o inquadrati nel primo livello di non autosufficienza in base all'accertamento dello stato di non autosufficienza di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

3. Gli utenti del servizio di accompagnamento abitativo per anziani con un terzo o quarto livello di non autosufficienza o il cui stato di salute nel corso del tempo peggiori a tal punto che l'accompagnamento e l'assistenza non possano essere più garantiti in modo adeguato, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

Art. 4.

Gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani

1. Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani è gestito direttamente dal comune oppure è da esso affidato, tramite convenzione, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite le condizioni della gestione, in osservanza della normativa provinciale vigente. Nella convenzione sono stabilite:

- a) le modalità di messa a disposizione della struttura per l'accompagnamento abitativo per anziani;
- b) la competenza per la pulizia degli spazi comuni;
- c) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- d) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione degli utenti;
- e) la forma di messa a disposizione dell'abitazione alle persone anziane;
- f) il canone di locazione e le spese accessorie.

Art. 5.

Organizzazione del servizio

1. Gli utenti delle strutture di accompagnamento abitativo per anziani badano autonomamente a se stessi. Sono muniti di apparecchi di telesoccorso e telecontrollo.

2. Una persona di riferimento informa, consiglia e supporta gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, coordina l'utilizzo e la pulizia degli spazi comuni e aiuta gli utenti della struttura ad accedere ai servizi sociali e sanitari.

3. Il servizio garantisce la presenza giornaliera della persona di riferimento da lunedì a venerdì.

4. Il gestore del servizio provvede alla pulizia degli spazi comuni.

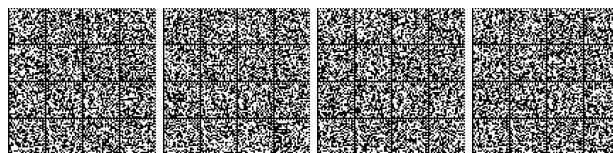
Art. 6.

Personale

1. Per la persona di riferimento valgono i seguenti parametri in rapporto al numero degli utenti della struttura:

- a) utenti autosufficienti: una persona di riferimento ogni 20 utenti;
- b) livello di non autosufficienza 1 o titolari dell'indennità di accompagnamento: una persona di riferimento ogni 15 utenti;
- c) livello di non autosufficienza 2: una persona di riferimento ogni 10 utenti.

2. La persona di riferimento dispone delle competenze tecniche e sociali necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste. L'incarico di persona di riferimento è assegnato in via preferenziale a persone con formazione o esperienza professionale nel settore dell'assistenza sociale.



Art. 7.

Assistenza e cura

1. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale del singolo o della singola utente.

2. Gli utenti possono avvalersi dell'assistenza e cura dei distretti sociali e sanitari nonché di altri servizi accreditati alle medesime condizioni degli altri cittadini.

Art. 8.

Criteri generali di valutazione per la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle abitazioni

1. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni si considerano i seguenti criteri di valutazione:

a) l'abitazione della persona richiedente è inadatta al suo particolare fabbisogno abitativo, ovvero presenta barriere architettoniche significative;

b) la persona richiedente vive da sola, in isolamento sociale ed è a rischio di solitudine;

c) la persona richiedente, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma di aiuto esterno;

d) la persona richiedente versa in una situazione economica precaria;

e) la situazione abitativa della persona richiedente è precaria per altri motivi.

Art. 9.

Contratto di locazione e di accompagnamento

1. Il gestore del servizio di accompagnamento abitativo per anziani stipula un contratto con l'utente che definisce la messa a disposizione dell'abitazione, l'utilizzo degli spazi comuni, il canone di locazione e le spese condominiali, nonché le prestazioni garantite e i loro costi. Il contratto contiene anche le condizioni per il trasferimento dell'utente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell'abitazione non dovesse più essere possibile ai sensi dell'art. 3.

Art. 10.

Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno della struttura stabilisce le condizioni organizzative di base per l'ammissione, la convivenza e la dimissione degli utenti, regola l'utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni, l'accesso di parenti e visitatori alla struttura e il loro coinvolgimento nell'accompagnamento e nell'assistenza.

Art. 11.

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi descrive le finalità e l'organizzazione del servizio, i criteri per l'accesso al servizio, indica le prestazioni e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami.

Art. 12.

Costi e tariffe

1. Il canone di locazione, le spese accessorie e le spese per la persona di riferimento, incluso il servizio di telesoccorso e telecontrollo, vengono stabiliti come segue e addebitati all'utente e sono elencati sulla nota delle spese separatamente:

a) il canone di locazione si calcola ai sensi dell'art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13;

b) le spese accessorie possono essere addebitate agli utenti nella misura massima della somma stabilita come appropriata dalla rispettiva comunità comprensoriale. Per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del codice civile. In casi particolari vale la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, applicata dall'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia di Bolzano;

c) i costi per la persona di riferimento, inclusi quelli per il servizio di telesoccorso e telecontrollo, sono addebitati agli utenti secondo le tariffe stabilite dalla Giunta provinciale;

d) i costi per attività e prestazioni particolari a partecipazione volontaria sono a carico dei rispettivi utenti e sono elencati distintamente.

2. Ogni costo non coperto in base alle prescrizioni di partecipazione di cui al comma 1, è a carico dell'ente gestore del servizio.

Art. 13.

Partecipazione tariffaria

1. Gli utenti, il nucleo familiare ristretto e quello collegato concorrono al pagamento dei costi per la persona di riferimento, inclusi quelli per il servizio di telesoccorso e telecontrollo, secondo le tariffe stabilite ai sensi del decreto del presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Ai fini della determinazione del valore della situazione economica ai sensi dell'allegato A del decreto succitato, l'utente è considerato o considerata una persona che vive da sola.

2. Secondo lo stesso criterio è determinato il concorso ai costi in caso di ricorso a servizi semiresidenziali e ambulatoriali.

Art. 14.

Gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani tramite soggetti che gestiscono case di riposo e centri di degenza

1. Le case di riposo e i centri di degenza che gestiscono il servizio di accompagnamento abitativo per anziani possono, sulla base di una convenzione con l'ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, fornire prestazioni di assistenza e cura agli utenti del servizio di accompagnamento abitativo per anziani alle condizioni e con le tariffe dell'assistenza domiciliare. Possono fornire anche pasti, su richiesta, alle tariffe stabilite localmente per i pasti a domicilio. Per l'erogazione di queste prestazioni accessorie non è richiesto un ulteriore accreditamento per servizi di assistenza domiciliare.

2. Le strutture permettono agli utenti di parteci-pare gratuitamente alla vita comunitaria.

Art. 15.

Criteri strutturali

1. Le abitazioni per una o due persone per il servizio di accompagnamento abitativo per anziani devono essere conformi ai criteri previsti per la costruzione di abitazioni per anziani definiti dalla Provincia autonoma di Bolzano; sono realizzate in centri abitati, possibilmente nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sanitari o sociosanitari, e in particolare di case di riposo o centri di degenza, in numero minimo di quattro abitazioni fino ad un massimo di venticinque per ciascuna struttura abitativa. Gli spazi abitativi e l'accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche ai sensi del decreto del presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38.

2. Le strutture per l'accompagnamento abitativo per anziani sono inoltre dotate, in genere, dei seguenti spazi:

a) sala polivalente con cucinino per la preparazione di bevande calde;

b) locale, situato centralmente, per la persona di riferimento (in caso di almeno dieci utenti si può trattare di un'abitazione);

c) bagno con accessibilità comune;

d) ripostigli adeguati.

3. La struttura dispone di opportuni spazi all'aperto, possibilmente di un'area verde; dispone di propri parcheggi o di possibilità di parcheggio nelle vicinanze.



Art. 16.

Norma transitoria

1. Per le abitazioni per anziani che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sono gestite da gestori pubblici o privati può essere offerto il servizio di accompagnamento abitativo per anziani. In questo caso si prescinde dai parametri indicati all'art. 15, commi 2 e 3; se possibile la struttura è da completare con questi spazi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 febbraio 2010

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 13)

10R1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2010, n. 11.

Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 11/I-II del 16 marzo 2011)

(Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010, registro 1, foglio 11)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 137 del 1° febbraio 2010

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La pianificazione degli abbattimenti di cui all'art. 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonché il direttore dell'ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.»

2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono, durante il periodo di caccia al camoscio nonché durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'art. 29, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di

consentire un efficace controllo, l'associazione si munisce di apposite targhette sono contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a disposizione delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto la quantità delle targhette rilasciate non può, tuttavia superare i limiti di cui alla tabella A) allegata al succitato regolamento di attuazione. L'associazione o i suoi organi periferici comunicano per iscritto e prima del 1° agosto di ogni anno la stazione forestale territorialmente competente la quantità ed i numeri progressivi delle targhette di riconoscimento rilasciate per ciascuna riserva di diritto.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno quindici anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).»

2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità culturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.»

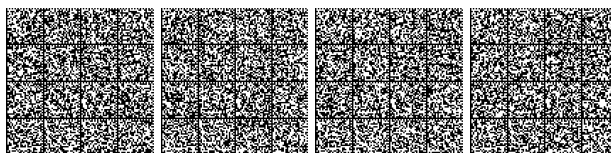
Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).»

2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità culturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.»



Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.».

2. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di trenta giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.».

Art. 5.

1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, le parole «selvaggina», «comprendorio di caccia» e «guardiacaccia» sono rispettivamente sostituite dalle parole «fauna selvatica», «comprendorio» e «agente venatorio».

2. Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, le parole «Jagdgebiet» und «Jagdaufseher» sono rispettivamente sostituite dalle parole «Wildbezirk» und «hauptberuflicher Jagdaufseher».

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 febbraio 2010

DURNWALDER

10R1438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 13.

Modifiche del regolamento sulle modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e del regolamento sugli albi dei vigneti e sugli elenchi delle vigne.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige*
n. 10/I-II del 9 marzo 2010)

(Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2010, registro 1, foglio 10)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 8 febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, recante «Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali».

1. L'art. 1-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-ter.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Le aziende che svolgono attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l'apposito simbolo floreale e la dicitura «agriturismo» per dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in quattro categorie contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono riprodotti nell'allegato.

2. In un'azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l'azienda è denominata azienda mista. Tutte le unità di alloggio sono sottoposte a valutazione qualitativa dell'arredamento. L'unità di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione.

3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo raggiunto rispetto alla qualità dell'azienda agricola, rispetto alla qualità dell'arredamento e rispetto alla qualità del servizio. I tre settori di qualità vengono classificati con fiori in base ai punteggi minimi seguenti:

a) settore di qualità «azienda agricola»:

- 1) punteggio minimo per due fiori: 20 punti;
- 2) punteggio minimo per tre fiori: 25 punti;
- 3) punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti;

b) settore di qualità «arredamento»:

- 1) punteggio minimo per due fiori:
 - 54 punti per le camere;
 - 62 punti per gli appartamenti;
 - 58 punti per le aziende miste;
- 2) punteggio minimo per tre fiori:
 - 68 punti per le camere;
 - 78 punti per gli appartamenti;
 - 73 punti per le aziende miste;
- 3) punteggio minimo per quattro fiori:
 - 82 punti per le camere;
 - 94 punti per gli appartamenti;
 - 88 punti per le aziende miste;

c) settore di qualità «servizio»:

- 1) punteggio minimo per due fiori:
 - 34 punti per gli appartamenti;
 - 38 punti per le aziende miste;
 - 42 punti per camere o appartamenti con colazione;
- 2) punteggio minimo per tre fiori:
 - 42 punti per gli appartamenti;
 - 47 punti per le aziende miste;
 - 52 punti per camere o appartamenti con colazione;
- 3) punteggio minimo per quattro fiori:
 - 50 punti per gli appartamenti;
 - 56 punti per le aziende miste;
 - 62 punti per camere o appartamenti con colazione.



4. La Giunta provinciale, sentita l'organizzazione provinciale più rappresentativa degli interessi degli operatori delle aziende agrituristiche, approva, con deliberazione da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

5. Nella categoria «un fiore» sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

6. Nella categoria «due fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una zona bagno riscaldabile, dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

7. Nella categoria «tre fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di tre fiori, purché ad ognuno dei tre settori di qualità siano assegnati almeno due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

8. Nella categoria «quattro fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

9. La domanda di classificazione è presentata alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La Ripartizione provinciale Agricoltura effettua annualmente una verifica a campione nella misura

del sei per cento delle aziende classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l'azienda non corrisponde più alla classificazione attuale, al titolare dell'azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. L'azienda viene classificata d'ufficio nel caso in cui gli adeguamenti non siano stati realizzati tempestivamente.

10. La Giunta provinciale autorizza l'uso di distintivi uniformi, graficamente raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. È vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l'attività di ricezione.

1. Una nuova classificazione può essere richiesta decorsi sei mesi dalla data dell'ultima classificazione.»

Art. 2.

Abrogazione

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2005, n. 32, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 febbraio 2010

DURNWALDER

10R1433

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 aprile 2010, n. 079/Pres.

LR 12/2009, art. 4, comma 4. Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia* del 5 maggio 2010 n. 18)

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) ed, in particolare, gli articoli 7 e 25, secondo cui, rispettivamente, il ricercatore ed il concessionario devono corrispondere un diritto proporzionale annuo, denominato canone annuo con i successivi provvedimenti statali di aggiornamento, per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso ovvero della concessione;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ed, in particolare, l'art. 4 che attribuisce potestà legislativa primaria in materia di acque minerali e termali alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), il quale all'art. 14 prevede l'applicazione alle acque di sorgente delle disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste per le miniere dal regio decreto n. 1443/1927;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, secondo il quale è trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia, tra l'altro, la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che all'art. 78, comma 1, lettera d), dell'Allegato A, attribuisce al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, tra gli altri, gli adempimenti di competenza regionale in materia di acque minerali e termali;

Considerato che in Regione Friuli-Venezia Giulia l'importo dei canoni per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali, termali e di sorgente, determinato per ettaro o frazione di ettaro di superficie utilizzata, è attualmente pari, rispettivamente, ad € 9,92 annui e ad € 24,79, e comunque non inferiore ad € 77,47 per i permessi e ad € 387,34 per le concessioni, secondo la rivalutazione prevista dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);



Visto il «Documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente», approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 novembre 2006, che fa propri, altresì, i principi fondamentali scaturiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 16 marzo 2001, che prevedono la determinazione del canone concessorio commisurato non solo alla superficie da sfruttare ma anche all'effettivo beneficio economico ricavabile dal concessionario, sulla base della quantità di acqua imbottigliata o prelevata dal concessionario medesimo, ed in particolare:

- a) da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;
- b) da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto;
- c) canone superficario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo cui la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n. 385 che approva il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DELLE ACQUE MINERALI, TERMALI E DI SORGENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2009.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione, i criteri di determinazione e gli importi dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Canone per i permessi di ricerca

1. La concessione del permesso di ricerca di acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato pari ad euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie interessata dal permesso di ricerca.

2. Il canone di cui al comma 1 non può, comunque, essere inferiore ad € 300.

Art. 3.

Criteri di determinazione dei canoni di coltivazione

1. La concessione di coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato, proporzionale alla superficie concessa.

2. La concessione di coltivazione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetta anche al pagamento di un canone annuo posticipato, calcolato in base alla quantità di acqua imbottigliata.

Art. 4.

Canone per la coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente

1. La concessione di coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento del canone annuo anticipato di cui all'art. 3, comma 1, pari ad € 30 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie concessa.

2. Il canone di cui al comma 1 non può, comunque, essere inferiore ad € 600.

3. In aggiunta al canone di cui al comma 1, la concessione di coltivazione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetta al pagamento del canone annuo posticipato, di cui all'art. 3, comma 2, pari ad € 1 ogni 1000 litri o frazione di litri imbottigliati.

Art. 5.

Procedimento di applicazione dei canoni

1. Il canone annuo anticipato di cui all'art. 2, comma 1 e di cui all'art. 3 comma 1, è versato alla Regione all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e, successivamente, entro la data di scadenza della relativa annualità.

2. Al fine di consentire il calcolo del canone posticipato di cui all'art. 3, comma 2, il titolare della concessione invia alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantità di litri di acqua imbottigliati nell'anno precedente.

Il canone annuo posticipato di cui all'art. 3, comma 2, è versato dal concessionario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto inviata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

Art. 6.

Adeguamento dei canoni

1. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

2. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento possono essere aggiornati anche in relazione all'andamento del mercato, nonché in relazione alle qualità ed alle tipologie d'uso delle acque minerali, termali e di sorgente.

Art. 7.

Decorrenza dei canoni

1. La misura del canone annuo anticipato di cui all'art. 2, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 1, si applica con decorrenza dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La misura del canone annuo posticipato di cui all'art. 3, comma 2, si applica con riferimento all'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 8.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali vigenti in materia.

Art. 9.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e a norme comunitarie contenute nel presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10R1321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2010, n. 087/Pres.

LR 17/2008, art. 8, comma 19. «Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 19, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009), che prevede che «nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina regionale in materia di istruzione e formazione professionale, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 117 della Costituzione, allo scopo di favorire e sostenere i processi di adeguamento e qualificazione delle strutture formative regionali nella prospettiva di una crescente integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale», la Giunta regionale approvi, sentita la Commissione consiliare competente, norme di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, di gestione e di rendicontazione delle attività formative disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di attuazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, di cui al proprio decreto 9 gennaio 2008, n. 07/Pres.;

Vista la deliberazione n. 33 del 14 gennaio 2010, con cui è stato approvato in via preliminare lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura nel rispetto delle citate previsioni legislative e tenuto conto sia delle indicazioni e dei contributi propositivi forniti da parte degli enti di formazione professionale previamente consultati al riguardo sia delle osservazioni tecnico giuridiche formulate dagli uffici centrali competenti;

Acquisito sullo schema regolamentare suddetto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 febbraio 2010, condizionato peraltro all'accoglimento di alcune proposte di modifica, come comunicato con nota del Consiglio regionale prot. n. 01451/P del 24 febbraio 2010;

Richiamate le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione di generalità n. 654 del 31 marzo 2010, che ha individuato una serie di ulteriori integrazioni e correzioni da apportare allo schema regolamentare medesimo ai fini della sua approvazione in via definitiva;

Vista la deliberazione n. 681 del 15 aprile 2010 con la quale la Giunta regionale, al fine di dare attuazione al citato art. 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, ha approvato in via definitiva il testo regolamentare modificato nei modi suddetti, in conformità delle proposte avanzate dalla competente Commissione consiliare e delle indicazioni formulate dalla Giunta stessa con la citata deliberazione di generalità;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE SI REALIZZANO TRAMITE L'IMPIEGO DI RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA ASSEGNATE ALLA REGIONE DALLO STATO E DALL'UNIONE EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1982, N. 76

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), il presente regolamento reca le disposizioni generali per l'attuazione degli interventi regionali aventi ad oggetto il finanziamento di attività di formazione professionale che si realizzano mediante l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea a valere sul Fondo sociale europeo e su leggi statali di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento definiscono, nel rispetto della disciplina generale delle procedure per l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, come previste dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, modalità e procedure di gestione amministrativa e finanziaria finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo regionale 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione c(2007) 5480 del 7 novembre 2007.

Art. 2.

Operazioni formative

1. Si definisce «operazione formativa» l'insieme delle iniziative poste in essere dai soggetti indicati al comma 2 per la progettazione, organizzazione, gestione e documentazione di specifiche attività di offerta formativa approvate e finanziate dalla Regione ai sensi del presente regolamento.

2. Le operazioni formative sono realizzate da enti pubblici o enti privati a tale scopo formalmente accreditati dalla Regione. Le operazioni formative che sono rivolte esclusivamente a lavoratori occupati possono essere realizzate a cura delle rispettive aziende, a condizione



che i relativi finanziamenti regionali siano compresi nei limiti stabiliti dalla normativa europea, con particolare riferimento alla Sezione 8, articoli 38 e 39, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 3.

Piano dell'operazione formativa

1. Si definisce “piano dell'operazione formativa” il documento illustrativo dell'oggetto delle iniziative di cui all'art. 2, che il soggetto attuatore è tenuto a redigere quale atto accompagnatorio di ciascuna delle operazioni proposte per l'ammissione a finanziamento regionale.

2. Sono elementi costitutivi del piano dell'operazione formativa i seguenti:

a) Analisi: descrizione dell'obiettivo dell'operazione e delle sue motivazioni nel contesto economico di riferimento, corredata da elementi di analisi delle condizioni della domanda e dell'offerta direttamente correlate all'obiettivo indicato;

b) Moduli formativi: quadro analitico dei contenuti specifici dell'attività formativa, avuto riguardo ai moduli formativi in cui si articola l'attività didattica, di laboratorio o di stage e alla loro corrispondente durata;

c) Risorse impiegate: elencazione analitica delle risorse umane, di docenza, tutoraggio e ausiliarie, nonché delle risorse tecniche e logistiche da impiegare nell'operazione, in corrispondenza di ciascuno dei moduli formativi previsti dal piano;

d) Sede e articolazione temporale: indicazione della sede di ciascuna delle attività previste dal piano e del corrispondente crono-programma di svolgimento.

3. Il Piano dell'operazione formativa costituisce documento base di riferimento per le comunicazioni tra il soggetto attuatore e il Servizio regionale competente per la gestione degli interventi, avuto riguardo in particolare alla valutazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al finanziamento regionale e alle verifiche in itinere e finale del corretto svolgimento dell'operazione formativa.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

Art. 4.

Classificazione delle operazioni formative

1. Ai fini della coerente programmazione degli interventi regionali di finanziamento dell'offerta formativa, le operazioni formative sono classificate per categoria, secondo criteri funzionali, definiti in riferimento alle finalità specifiche delle attività formative realizzate, alla loro durata in ore, alle modalità del rapporto instaurato con i destinatari.

2. Con riferimento alle finalità, si definiscono:

a) a “obiettivo generale” le operazioni formative finalizzate al conseguimento di qualifiche riconosciute ai sensi di specifiche leggi statali o regionali nonché le operazioni formative che si basano su moduli formativi predefiniti dalla Regione;

b) a “obiettivo specifico” le operazioni formative che, nell'ambito di tipologie generali indicate dalla Regione, prevedono la realizzazione di moduli formativi direttamente definiti e progettati dal soggetto attuatore, in rapporto a specifiche esigenze di qualificazione e specializzazione individuate nel contesto economico e produttivo di riferimento o avuto riguardo alle caratteristiche dei destinatari.

3. Con riferimento alla durata, si definiscono:

a) “a breve termine” le operazioni formative per le quali l'impegno richiesto ai soggetti da formare è inferiore a 300 ore entro l'arco di quattro mesi consecutivi;

b) “a lungo termine” le operazioni formative per le quali la durata dell'impegno richiesto ai destinatari supera il limite sopra indicato.

4. Con riferimento al rapporto instaurato con i destinatari, si definiscono:

“di formazione individuale”, le operazioni formative previste per soddisfare la domanda formativa di soggetti singoli;

“di formazione collettiva”, le operazioni formative progettate e organizzate per classi di allievi, di dimensioni comprese entro i limiti fissati dagli avvisi pubblici emanati dalla Regione.

Art. 5.

Modalità di programmazione degli interventi regionali

1. Nel rispetto del piano generale di impiego dei mezzi finanziari previsto dall'art. 7 comma 12 della legge regionale 24/2009, la programmazione degli interventi regionali relativi alle operazioni formative definite “a obiettivo generale”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, avviene nell'ambito di programmi generali, approvati dalla Giunta regionale e affidati alla gestione della struttura competente.

2. Con il programma generale di cui al comma 1 sono anche fissate le scadenze di emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle proposte delle operazioni formative. In particolare:

a) per gli interventi relativi alle operazioni formative collettive/a lungo termine sono fissate scadenze periodiche annuali;

b) per gli interventi relativi alle operazioni formative collettive/a breve termine sono fissate scadenze periodiche inferiori all'anno;

c) per gli interventi relativi alle operazioni formative “di formazione individuale” le scadenze sono fissate in relazione alle esigenze specifiche della domanda.

3. Gli interventi per le operazioni formative definite “a obiettivo specifico”, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera *b)* sono oggetto di avvisi pubblici approvati dalla Giunta regionale con speciali deliberazioni, che costituiscono atti integrativi dei programmi generali di cui al comma 1.

Art. 6.

Avvisi pubblici per la presentazione delle proposte di operazioni formative

1. Le operazioni formative sono progettate e proposte dai soggetti attuatori sulla base di avvisi pubblici emanati dal Servizio regionale competente in attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5.

2. Gli avvisi pubblici, emanati distintamente per categoria di operazione formativa, secondo la classificazione indicata all'art. 4, recano di norma l'indicazione dei seguenti elementi:

a) oggetto specifico e durata delle operazioni formative;

b) caratteristiche dei soggetti destinatari dell'offerta formativa e relativi requisiti di partecipazione;

c) specifica tipologia formativa per la quale è richiesto l'accreditamento del soggetto attuatore;

d) dotazione finanziaria complessivamente messa a disposizione dalla Regione per le operazioni formative;

e) parametri di costo assunti a riferimento per la determinazione del finanziamento da assegnare a copertura delle spese sostenute per ciascuna operazione formativa. I parametri sono definiti in termini di costo unitario per ora di attività formativa (parametro ora/corso) ovvero di costo unitario per allievo (buono o voucher). Per le operazioni formative di formazione individuale, i relativi avvisi pubblici prevedono di norma il ricorso a parametri di costo unitario per allievo ed il corrispondente finanziamento mediante emissione di buoni (voucher) intestati ai singoli soggetti destinatari della attività formativa;

f) criteri assunti per la valutazione di merito delle proposte presentate, con specifico riferimento alle modalità di verifica del possesso di requisiti minimi di ammissibilità e, per gli avvisi pubblici che prevedono una valutazione comparativa delle proposte ammissibili, alle modalità di determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna proposta.



3. Gli avvisi pubblici possono inoltre recare l'indicazione di condizioni specifiche di ammissibilità al finanziamento regionale, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) requisiti particolari degli elementi costitutivi del piano dell'operazione formativa, indicati all'art. 3;

b) numero massimo di operazioni formative proponibili da parte di ciascun soggetto attuatore;

c) disposizioni particolari di verifica e controllo dello svolgimento e dell'esito dell'operazione formativa, nell'ambito delle disposizioni generali previste dal presente Regolamento.

4. Gli avvisi pubblici recano altresì l'indicazione dei modelli e formulari che i soggetti attuatori sono tenuti ad utilizzare per la redazione delle proposte di operazioni formative e della relativa documentazione di verifica e controllo. I modelli e formulari sono predisposti dal Servizio regionale competente, che può avvalersi a tal fine di una commissione tecnica composta da esperti designati dai soggetti attuatori accreditati, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 76/1982.

Art. 7.

Approvazione e avvio delle operazioni formative

1. L'elenco delle operazioni formative da ammettere a finanziamento è approvato sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio regionale competente. Per gli avvisi pubblici che prevedono la valutazione comparativa tra le proposte presentate, l'elenco delle operazioni formative da ammettere a finanziamento è approvato sulla base della relativa graduatoria di merito.

2. Il Servizio regionale competente per la gestione degli interventi formativi dà formale comunicazione ai soggetti interessati del finanziamento assegnato, fissando contestualmente il termine per la presentazione, da parte dei soggetti medesimi, della dichiarazione di accettazione del finanziamento e della comunicazione di avvio delle operazioni formative, ai sensi dell'art. 8, nonché il termine finale per la conclusione delle operazioni stesse e per la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, della relativa documentazione dimostrativa di verifica.

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

Art. 8

Obblighi dei soggetti attuatori

1. Il soggetto attuatore è responsabile della programmazione esecutiva e del corretto svolgimento dell'operazione in conformità delle indicazioni recate nel piano dell'operazione formativa approvato dalla Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 76/1982, con particolare riferimento all'art. 16 della legge medesima, spettano al soggetto attuatore i seguenti adempimenti:

a) comunicazione di avvio dell'operazione, con l'indicazione dell'elenco nominativo degli allievi iscritti, entro il termine stabilito con la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui all'art. 7, comma 2;

b) regolare tenuta del Registro dell'operazione formativa, recante l'indicazione del calendario effettivo di svolgimento dell'attività, delle corrispondenti presenze di personale docente o ausiliario e degli allievi, sottoscritto dal coordinatore dell'operazione;

c) effettuazione della prova di verifica finale delle competenze acquisite e redazione del relativo verbale, sottoscritto dai membri della commissione nominata dal legale rappresentante dell'ente attuatore;

d) regolare tenuta di un registro generale di carico e scarico dei materiali di consumo utilizzati;

e) regolare tenuta della documentazione dimostrativa delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni;

f) collaborazione con la Regione nell'attività di verifica differita dei risultati dell'operazione, mediante raccolta ed elaborazione di infor-

mazioni e documentazione attinente gli esiti occupazionali dei soggetti destinatari della formazione erogata.

3. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le modalità per la regolare tenuta dei documenti e dei registri e per la redazione del verbale e degli elaborati informativi indicate al comma 2 possono essere oggetto di definizione specifica mediante apposite circolari applicative predisposte dal Servizio regionale competente che si avvale a tale scopo del supporto della commissione tecnica di cui all'art. 6, comma 4.

Capo IV

VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 9.

Controllo sullo svolgimento delle operazioni formative

1. La gestione delle operazioni formative e il rispetto dei relativi adempimenti che competono agli enti attuatori sono soggetti a monitoraggio e verifica da parte della Regione, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. A tale fine, il Servizio regionale per la gestione degli interventi formativi:

a) accerta il corretto svolgimento delle attività, mediante controlli documentali e ispezioni dirette;

b) accerta il regolare impiego del finanziamento assegnato, mediante controlli sulla regolarità delle spese effettuate per le operazioni finanziate.

2. I controlli documentali e le ispezioni di cui al comma 1, lettera a) hanno per oggetto la verifica della corretta tenuta dei registri indicati all'art. 8 e della coerenza dell'attività svolta con le previsioni del piano dell'operazione formativa.

3. I controlli di regolarità di cui al comma 1, lettera b) hanno per oggetto la verifica delle spese effettivamente sostenute, sulla base della documentazione dimostrativa di cui all'art. 10.

Art. 10.

Documentazione delle spese

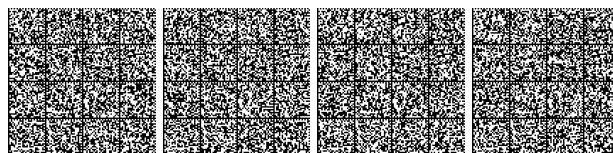
1. Sono soggette a documentazione dimostrativa analitica le spese relative al personale impegnato per attività di coordinamento, docenza, tutoraggio, espressamente indicate nel registro dell'operazione formativa e per compiti ausiliari amministrativi e tecnici specificamente connessi allo svolgimento dell'operazione formativa stessa.

2. Sono inoltre soggette a documentazione dimostrativa analitica le spese per acquisti di materiali e servizi utilizzati per lo svolgimento dell'operazione formativa, ivi comprese eventuali spese per noleggio di attrezzature o affitto di sedi.

3. Le spese di segreteria amministrativa e le spese per servizi generali di funzionamento della sede formativa possono essere dimostrate in modo indiretto, quale quota parte dei costi complessivamente sostenuti. In tal caso sono imputate in un importo forfettario determinato come quota percentuale del finanziamento assegnato, nel limite massimo fissato dal corrispondente avviso pubblico e nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dai regolamenti europei.

4. Le spese soggette a documentazione analitica sono dimostrate mediante esibizione di fatture relative ai servizi prestati e acquisti effettuati nonché, limitatamente agli oneri sostenuti per personale dipendente in rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, mediante dichiarazioni del legale rappresentante del soggetto attuatore attestanti la loro regolare iscrizione nelle scritture contabili e di bilancio dell'ente.

5. I soggetti attuatori che si avvalgono della facoltà di determinazione forfettaria delle spese indirette prevista al comma 3 e quelli che documentano oneri per personale dipendente ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare annualmente, unitamente al conto consuntivo, approvato dal proprio collegio di revisori o da un revisore contabile esterno, una dichiarazione dell'organo revisore che attesta la coerenza delle dichiarazioni dimostrative rese per le singole operazioni formative con le risultanze del conto consuntivo.



6. Per le operazioni formative a destinatario individuale, il cui finanziamento avviene mediante assegnazione di buoni intestati ai soggetti destinatari per un importo complessivo non superiore a 50.000 euro, la documentazione dimostrativa delle spese sostenute è interamente sostituita da una dichiarazione finale attestante il regolare svolgimento dell'operazione formativa stessa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore nonché dal coordinatore e dall'allievo destinatario della formazione.

Art. 11.

Costi unitari standard

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di verifica delle spese, la Regione adotta, nel rispetto dell'art. 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1081/2006, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, apposite tabelle aventi ad oggetto la preventiva determinazione dei valori medi unitari di costo delle diverse tipologie delle operazioni a obiettivo generale, come definite dall'art. 4, comma 2, denominate "Tabelle di costi unitari standard".

2. I costi unitari standard, desunti dall'analisi dei costi effettivamente sostenuti da un campione statisticamente significativo di operatori, sono individuati con l'applicazione di una metodologia di calcolo che:

a) si basa sull'analisi di serie storiche di costi, di durata almeno biennale;

b) definisce i costi di realizzazione delle operazioni, in termini di costo medio per allievo ovvero di costo medio orario.

3. Le tabelle di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e sono aggiornate periodicamente sulla base di apposite rilevazioni condotte secondo la metodologia di cui al comma medesimo.

4. L'applicazione dei costi unitari standard, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, è subordinata alla verifica, in sede di approvazione delle proposte di operazioni formative presentate dai soggetti attuatori, del rispetto dei vincoli previsti dai rispettivi avvisi pubblici, con specifico riferimento alla durata complessiva del percorso formativo ed al numero minimo previsto degli allievi che lo completano.

5. Le operazioni formative realizzate con l'applicazione dei costi unitari standard sono soggette unicamente ai controlli di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). A tal fine, il soggetto attuatore presenta una dichiarazione attestante che l'operazione formativa si è sviluppata nel rispetto dei vincoli previsti dal rispettivo avviso pubblico, con specifico riferimento alla durata complessiva del percorso formativo ed al numero minimo previsto degli allievi che lo hanno completato. Qualora l'operazione formativa si sia conclusa con un numero di allievi inferiore a quello previsto si applicano le decurtazioni del costo unitario standard definite dalle medesime tabelle di cui al comma 1.

Capo V

PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 12

Impegno ed erogazione dei finanziamenti assegnati

1. All'impegno dei finanziamenti assegnati si provvede in fase di avvio delle operazioni formative, di norma entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di accettazione di cui all'art. 7, comma 2.

2. Per le operazioni formative a lungo termine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 in ordine all'impiego della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari, contestualmente all'impegno si provvede anche alla liquidazione ed erogazione di una quota non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato. La rimanente parte del finanziamento è oggetto di erogazione posticipata, a saldo, entro sessanta giorni dalla conclusione della verifica di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 5.

3. Per le operazioni formative a breve termine l'erogazione è effettuata in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla conclusione della

verifica di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 5.

4. I soggetti attuatori, previa acquisizione di apposita garanzia fidejussoria da parte di un istituto di credito, possono richiedere l'erogazione anticipata di un importo non superiore al 95 per cento dei finanziamenti impegnati a loro favore per i quali, ai sensi dei commi 2 e 3, è prevista la liquidazione a saldo sulla base della verifica di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

Art. 13

Riduzione di finanziamenti assegnati

1. Qualora in sede di verifica emergano elementi di non piena corrispondenza tra lo svolgimento effettivo dell'attività e le previsioni recate dal piano dell'operazione formativa, tali da non inficiare l'esito positivo dell'operazione formativa medesima, il Servizio regionale competente per la gestione degli interventi formativi può disporre, contestualmente all'adozione del provvedimento di liquidazione, la ride-terminazione del finanziamento assegnato, riducendone l'importo sulla base di un calcolo che preveda l'applicazione proporzionalmente ridotta dei parametri di costo unitario.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 9 gennaio 2008, n. 7/Pres. (Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo).

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle operazioni proposte sulla base di avvisi emanati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 7/2008. 2. In deroga al disposto del comma 1, i costi unitari standard di cui alle tabelle approvate ai sensi dell'art. 11, comma 3 si applicano anche alle operazioni formative per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le proposte sono già state presentate o sono in fase di presentazione ed il ricorso ai medesimi costi unitari standard è già stato espressamente previsto con gli avvisi pubblici di riferimento o con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1324



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 17/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia");

Visto l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 30 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 181;

Considerato in particolare che:

1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;

2. il regolamento previsto dall'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 ha altresì ad oggetto le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell'attestato di certificazione energetica; le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione; le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti certificatori;

3. la disciplina dell'attestato di certificazione energetica assume particolare rilievo in quanto detto attestato è funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica tale da fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

4. in conformità al decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, l'attestato di certificazione energetica degli edifici deve comprendere i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, ovvero sia le classi prestazionali in cui sono inserite le unità immobiliari, in modo da portare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico;

5. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo;

6. nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;

8. la struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

9. l'infrastruttura di rete regionale consente di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;



10. l'infrastruttura di rete consente l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, nonché a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati con decreto dirigenziale nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a tutela dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto;

11. al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di certificazione energetica il medesimo è registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione progressivo;

12. è necessario stabilire i criteri per la determinazione del rimborso di cui all'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti per l'acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all'interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori;

13. prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, e del medesimo attestato è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione, attraverso il numero di identificazione attribuito-gli dal sistema informativo stesso;

14. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-ter della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l'attività di vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare dei comuni stessi la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

15. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;

16. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;

17. è necessario prevedere una disposizione transitoria che regoli le modalità di presentazione degli attestati di certificazione energetica in forma cartacea fino al momento dell'emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia), il presente regolamento individua:

a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 23-bis della l.r. 39/2005;

b) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;

c) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche svolte dai comuni ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005;

d) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;

e) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r. 39/2005;

f) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'articolo 23 bis, comma 7, della l.r. 39/2005;

g) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

a) le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso dovuto alla Regione per le spese sostenute ai fini dell'acquisto dei dispositivi elettronici necessari all'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, in attuazione dell'articolo 23 quater, comma 3, della l.r. 39/2005;

b) le modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42 della l.r. 40/2009, in attuazione dell'articolo 23 ter, comma 5, della l.r. 39/2005.

Art. 2.

Definizioni (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per categorie di edifici, le categorie indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), individuate in base alla loro destinazione d'uso;

b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi così definiti dall'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005;

c) per classe energetica, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio oppure è riferita alla prestazione energetica globale dell'edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale.

2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nonché alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.

Art. 3.

Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti:

a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluì energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;

d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;

e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.



Art. 4.

Edifici per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:

- a) gli edifici di nuova costruzione;
- b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
- c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura.

2. È obbligatorio l'attestato di certificazione energetica con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di Locazione, ad esclusione delle categorie indicate all'articolo 3.

Art. 5.

Soggetti certificatori (articolo 23-bis della l.r. 39/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'attestato di certificazione energetica è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.

Art. 6.

Contenuti dell'attestato di certificazione energetica (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:

- a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
- b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
- c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l'installazione degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
- d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
- e) la data di emissione e di scadenza dell'attestato di certificazione energetica;
- f) il codice di identificazione univoca dell'attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
- g) l'indice di prestazione globale dell'edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
- h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
 - h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
 - h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario;
 - h.4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all'articolo 3 del d.p.r. 412/1993;
 - i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005;
 - l) le classi energetiche in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;

m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;

n) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;

o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica;

p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera;

o) con l'indicazione del soggetto che li ha prodotti;

q) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;

r) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.

2. L'attestato di certificazione energetica descrive altresì:

a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;

b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;

c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;

d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;

f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l'automazione ed il controllo degli edifici;

g) gli altri dispositivi presenti nell'edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.

3. L'attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 7.

Targa energetica (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica" predisposto dal soggetto certificatore che ha redatto e sottoscritto l'attestato di certificazione energetica.

2. La targa può essere affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 1.

3. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'attestato di certificazione energetica a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'attestato di certificazione energetica è aggiornato.

4. La targa energetica indica almeno:

a) l'ubicazione dell'edificio;

b) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e gli indici di prestazione energetica parziali;

c) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale.

5. La targa energetica è predisposta secondo l'apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8.

Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'attestato di certificazione energetica si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del medesimo d.lgs. 192/2005.



Art. 9.

*Classificazione energetica degli edifici
(articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)*

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005.

Art. 10.

Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori.

2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.

3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.

4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

5. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.

6. Dell'attestato di certificazione energetica, è fatta menzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005.

7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r. 39/2005, il certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005 è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità di cui all'articolo 19.

Art. 11.

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica.

2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.

3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarie adeguate.

4. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.

5. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso a cura del soggetto certificatore, secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 12.

Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano veri-

fiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.

2. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente. Detto campione è scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A.

3. Le verifiche comprendono:

a) l'accertamento documentale;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;

c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi.

5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatori di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti.

Capo II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 13.

Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Entro un anno dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica assicura la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all'esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia.

4. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.

5. Nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori.

6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono:

a) i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all'articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;



b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo;

c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.

7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalità per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).

8. La struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell'anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalità informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica dei dati.

9. La struttura regionale competente può comunicare ai comuni la necessità dell'acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b).

10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

Art. 14.

Pubblicità dei dati del sistema informativo sull'efficienza energetica (articolo 23-quater e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sull'efficienza energetica sono pubblici.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema informativo sull'efficienza energetica, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto.

Art. 15.

Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Il sistema informativo sull'efficienza energetica assicura l'accesso a tutti dei dati di cui all'articolo 14 in modo semplice e gratuito per via telematica.

Art. 16.

Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. I dati contenuti nel sistema informativo sull'efficienza energetica sono immediatamente accessibili, nei limiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comuni e le province della Regione, tramite l'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto delle regole nazionali di coordinamento informatico.

Art. 17.

Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23-quater e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte.

2. L'accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori.

4. La Regione assicura l'accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, secondo modalità che assicurino:

a) l'identificazione dei soggetti certificatori;

b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori;

c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e per la firma elettronica.

5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.

Art. 18.

Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo 23-quater e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'importo dovuto per ogni dispositivo elettronico è determinato con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ed è stabilito in base al:

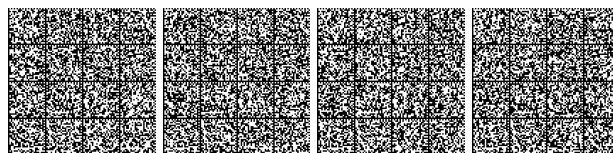
a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di autenticazione informatica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 82/2005;

c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei supporti informatici idonei a contenere i dispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne il funzionamento.

3. L'importo del rimborso è aggiornato con cadenza almeno biennale.

4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica individua le modalità utilizzabili per il versamento del rimborso.



Art. 19.

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005, il soggetto certificatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. L'attestato di certificazione energetica è registrato attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo una numerazione progressiva.

3. L'attestato di certificazione energetica è validamente compiuto quando è dotato del numero di identificazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Dell'attestato di certificazione energetica registrato attraverso il sistema informativo è fatta menzione nelle certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005 presentate al comune.

Art. 20.

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23-bis e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Dell'attestato di certificazione energetica è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

Art. 21.

Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005)

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r. 39/2005, i soggetti certificatori possono trasmettere attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica attestati di certificazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

Art. 22.

Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23-bis della l.r. 39/2005)

1. Nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, detto attestato è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), secondo le modalità indicate all'articolo 37 della l.r. 40/2009 e relativi atti attuativi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.

Art. 24.

Disposizioni transitorie per l'individuazione dei soggetti certificatori

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005, per l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

Art. 25.

Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici

1. Nella individuazione delle modalità informatiche di trasmissione dei dati di cui all'articolo 13, comma 8 la struttura regionale competente tiene conto delle possibili compatibilità con gli eventuali sistemi informativi già utilizzati dagli enti competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.

Art. 26.

Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica

1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all'articolo 13 gli attestati di certificazione energetica sono presentati ai comuni territorialmente competenti in forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della suddetta deliberazione resta altresì in vigore l'obbligo di trasmissione di una copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2010

MARTINI

10R1349



Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.

Art. 2.

Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
- b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;
- c) quota di massima regolazione: quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
- d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;
- e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
- f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;
- g) rischio indotto: il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 3.

Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)

1. Le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all'altezza dell'opera di ritenuta ed al volume d'invaso:

- a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;
- b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d'invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;
- c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d'invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
- d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;
- e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.

2. Qualora l'impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.

Art. 4.

Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)

1. Il rischio indotto, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.

2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009, sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:

- a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
- b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
- c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;

2) condizione geologica dell'area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.

3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:

a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;

2) mancata manutenzione degli organi di scarico;

b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;

2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;

3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;

4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;

5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;

c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;

2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;

3) condizione geologica dell'area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;

4) assenza di organi di scarico;

5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.



Art. 5.

*Scelta dell'area per valutazioni di rischio
(articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)*

1. L'area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all'articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

$$L = V/(2 \cdot 104)$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d'invaso.

2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la provincia, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell'area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.

Art. 6.

*Classificazione del rischio (articolo 14,
comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)*

1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell'articolo 4, e della classe dell'invaso assegnata secondo i criteri di cui all'articolo 3, la provincia attribuisce ad ogni invasivo una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell'allegato A al presente regolamento.

2. La provincia provvede all'attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell'impianto, quando l'intervento di modifica determina l'assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all'articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.

3. La provincia può, in qualunque momento, attribuire all'impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d'invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.

Capo III

NORME GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE,
COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 7.

*Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi
impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)*

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla provincia territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f, della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

2. Nella domanda di cui al comma 1 sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invasivo;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

5) della proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto, ai sensi dell'articolo 6;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso cui l'impianto è destinato;

e) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell'opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

4. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'articolo 9, comma 5.

5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

6. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla provincia.

Art. 8.

*Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già
esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2,
lettera a) l.r. 64/2009)*

1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998.

2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l'adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all'articolo 11, comma 4.

3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invasivo;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all'articolo 6, qualora l'intervento determini l'attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso dell'impianto al momento della domanda ed a seguito dell'intervento di modifica;

e) estremi degli atti autorizzativi relativi all'impianto esistente;

f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;

g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all'impianto esistente, con indicazione, nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell'opera di ritenuta.

4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell'impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.



5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'articolo 9, comma 5.

6. Qualora la modifica determini l'attribuzione all'impianto della classe D o E ai sensi dell'articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 7, comma 5.

7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla provincia.

Art. 9.

Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera, f) l.r. 64/2009)

1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta.

3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare.

4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano:

a) l'uso a cui è destinato l'impianto;

b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell'articolo 6;

c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell'impianto, necessari a valutare l'ammissibilità dell'opera;

d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all'articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l'indicazione delle eventuali relative cave di prestito;

e) i bacini idrografici sottesi all'opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l'invaso;

f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell'impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;

g) la valutazione dell'entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.

5. La provincia approva il progetto preliminare, previa acquisizione, anche in sede di Conferenza di Servizi, dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni delle altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:

a) il certificato di convalida del calcolo della portata di massima piena del bacino imbrifero tributario, rilasciato dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di classe D ed E di cui all'articolo 3;

b) il parere espresso dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 64/2009, limitatamente agli invasi di classe E di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di difesa del suolo;

c) nulla osta dell'autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta).

6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l'elaborazione del progetto definitivo.

7. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui al comma 5.

Art. 10.

Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)

1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta.

3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare.

4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano i seguenti elementi:

a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;

b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;

c) le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l'impianto;

d) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;

e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso;

f) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:

1) la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto;

2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti;

3) gli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

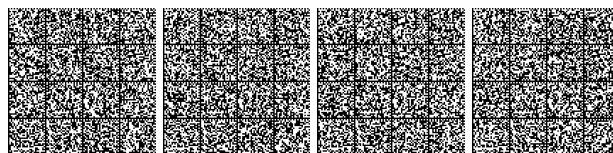
h) le verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamento dell'opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;

j) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell'interrimento dell'impianto e alla stima della variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso;

k) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l'impianto;

l) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a mano-



vra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimi impianti, qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.

6. I disegni tecnici rappresentano l'intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:

a) la planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;

b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;

c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;

d) il profilo dell'invaso lungo l'asse longitudinale in scala 1:500;

e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell'invaso;

f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell'invaso per mezzo del solo scarico di fondo;

g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;

h) l'adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.

7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f), h).

8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all'allegato A al presente regolamento, la provincia può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all'importanza dell'opera.

9. La provincia, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all'articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell'impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.

10. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti autorizzatori e quelli relativi ad ogni impianto autorizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

11. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell'impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione del progetto medesimo oppure dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di altre amministrazioni nei casi previsti dall'articolo 8, comma 5.

Art. 11.

Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009)

1. I fogli di condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell'impianto nonché l'esercizio e la manutenzione dello stesso.

2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati dalla provincia nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.

3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) caratteristiche tecniche e geometriche dell'opera di ritenuta e dell'impianto;

b) modalità di costruzione dell'opera di ritenuta;

c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;

d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;

e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell'opera di ritenuta;

f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell'opera di ritenuta;

g) franco minimo;

h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazione della strada d'accesso all'impianto;

i) verifiche da effettuarsi in corso d'opera;

j) durata dei lavori;

k) modalità di collaudo;

l) relazione tecnica contenente i criteri generali per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in caso di eventuale cessazione definitiva delle opere o di abbandono dell'invaso, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 19.

4. Il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) caratteristiche dell'opera di ritenuta e dell'impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d'opera;

b) lavori di manutenzione dell'opera di ritenuta;

c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;

d) controlli in fase di esercizio;

e) modalità di vigilanza e di allerta;

f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14;

g) norme di regolamentazione d'uso della risorsa idrica in caso di emergenza;

h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;

i) specie e frequenze delle misure;

j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza;

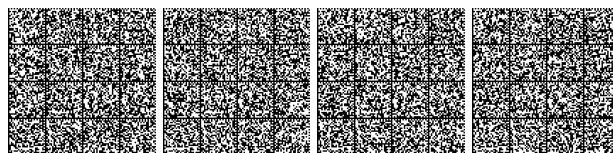
k) modalità di comunicazione di chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio delle opere di ritenuta e relativi adempimenti, nonché, in caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso, eventuali prescrizioni finalizzate al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell'impianto e alla tutela della pubblica incolumità nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 19 e in conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).

5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta:

a) il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del d.lgs. 152/2006;

b) l'ubicazione della residenza dell'addetto alla vigilanza, da posizionare a distanza non superiore ad 1 chilometro dall'invaso, o, in alternativa, l'indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;

c) le norme relative all'installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica;



d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento, in coerenza con le specifiche definite a tal fine nell'ambito dei piani provinciali di protezione civile.

6. Le modifiche al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009, sono unilateralmente apportate dalla provincia con specifico provvedimento da comunicare al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto.

Art. 12.

Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

1. La provincia ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire le indagini e i controlli che ritenga necessari in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto. A tal fine il soggetto autorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali che la provincia ritenga necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere.

2. La provincia può, in qualunque momento, prescrivere i lavori che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell'impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 13.

Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

1. Il collaudo in corso d'opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all'articolo 187, comma 3 del d.p.r. 554/99. Nel caso di opere private, la provincia stabilisce, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d'opera.

2. Terminati i lavori di costruzione dell'intero impianto, il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, fa eseguire il primo invaso sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione alla provincia e, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore in corso d'opera.

3. Conclusasi positivamente la fase del primo invaso, il titolare dell'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla provincia, trasmettendo una relazione a firma del direttore dei lavori sullo svolgimento delle relative operazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservati durante il primo invaso sperimentale.

4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:

a) che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell'autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.

6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla provincia a cura del titolare dell'autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.

Art. 14.

Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009, il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto a presentare alla provincia rapporti scritti atte-

stanti la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009.

2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere inferiore a:

a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 2 di cui all'allegato A al presente regolamento;

c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 3 di cui all'allegato A al presente regolamento;

d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1 anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. La provincia, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell'impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

Art. 15.

Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009, la provincia effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nelle classi di rischio 3 e 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la provincia effettua periodiche visite di controllo:

a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;

b) quando, nei rapporti tecnici di cui all'articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell'impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;

c) se il soggetto interessato ha omesso di presentare, nei tempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui all'articolo 14.

Capo IV

NORME GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN ATTO

Art. 16.

Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data, inoltra alla provincia apposita denuncia di esistenza di tale impianto.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

a) anno in cui l'impianto è stato realizzato;



b) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invaso;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

c) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

d) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

e) uso dell'impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;

3. Per le opere regolarmente autorizzate, alla denuncia di esistenza sono allegati:

a) dichiarazione dell'interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto;

b) copia del certificato di collaudo;

c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto, ai sensi dell'articolo 6, e aggiornata documentazione fotografica del medesimo.

4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alla denuncia di esistenza è allegata la dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009. Tale dichiarazione attesta in particolare:

a) la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso a quelle del progetto autorizzato;

b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse;

c) il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso.

5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9, comma 5, dichiara la conformità e regolarità dell'impianto oggetto di denuncia di esistenza contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11, e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

8. La provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 64/2009, trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali relativi alle denunce di esistenza ricevute nonché quelli relativi ad ogni impianto già esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

9. Il procedimento preordinato alla dichiarazione di conformità e regolarità dell'impianto oggetto di denuncia di esistenza, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della denuncia medesima, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.

Art. 17.

Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Nel caso di impianto già esistente che, seppure regolarmente autorizzato, è soggetto a regolarizzazione, il soggetto interessato, contestualmente alla denuncia di esistenza, presenta apposita domanda di regolarizzazione in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di regolarizzazione l'interessato, indica le eventuali opere che risultano difformi rispetto al progetto approvato e di cui chiede la regolarizzazione.

3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto approvato;

b) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata;

c) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, con elaborati redatti in scala opportuna;

d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;

e) aggiornata documentazione fotografica;

f) proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6.

4. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, dichiara la regolarizzazione dell'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

5. Nel caso di regolarizzazioni che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui al comma 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tale caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

6. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

7. La provincia trasmette copia del provvedimento di regolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di regolarizzazione e quelli relativi ad ogni impianto regolarizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

8. Il procedimento preordinato alla regolarizzazione dell'impianto si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento, il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 5.



Art. 18.

Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Contestualmente alla denuncia di esistenza o comunque, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data e che non siano state regolarmente autorizzate, presenta alla provincia apposita domanda di sanatoria, in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

2. Alla domanda di sanatoria è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) progetto dell'impianto, con i contenuti del progetto definitivo di cui all'articolo 10;

b) aggiornata documentazione fotografica dell'impianto;

c) proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto ai sensi dell'articolo 6.

3. Per gli invasi appartenenti alla classe A di cui all'articolo 3, è presentata la seguente documentazione semplificata:

a) corografia realizzata in scala 1:10.000 su carta tecnica regionale (CTR) rappresentante l'opera di ritenuta ed il bacino imbrifero tributario;

b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguenti allegati:

1) planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie;

2) planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell'opera;

3) planimetria e sezioni delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche dell'opera;

c) relazione geologico tecnica;

d) relazione idrologico-idraulica.

4. La provincia può chiedere la presentazione della documentazione semplificata di cui al comma 3 anche per impianti diversi da quelli indicati al medesimo comma, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della classe di rischio da assegnare.

5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, autorizza in sanatoria l'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

6. Nel caso di autorizzazioni in sanatoria che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

8. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione in sanatoria al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria e quelli relativi ad ogni impianto sottoposto a sanatoria, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

9. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunica-

zione di ultimazione dei lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10, comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.

Art. 19.

Chiusura dell'esercizio dell'impianto e abbandono dell'invaso. Demolizioni. (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla provincia la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11. La provincia può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell'interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell'impianto.

2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere di ritenuta e all'abbandono dell'invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:

a) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione:

1) della tipologia costruttiva;

2) dell'altezza;

3) del volume di invasore;

4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso attuale dell'impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.

4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell'impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l'impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.

5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell'articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:

a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;

b) progetto di ripristino dell'area in cui è ubicato l'impianto;

c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.

6. La provincia autorizza i lavori di ripristino dei luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell'impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l'autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all'approvazione del relativo progetto.

7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla provincia il completamento dell'intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.



8. Ai sensi dell'articolo 12, la provincia ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell'interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.

9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:

a) quando la provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della l.r. 64/2009;

b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la provincia ordina la demolizione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009.

10. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso oppure demolito, ivi comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma 1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009.

11. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, ivi compresa l'approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI DATI, ALL'INOLTRO DI DOMANDE, ATTESTAZIONI E DOCUMENTAZIONE E ALLA TRASMISSIONE DI ATTI

Art. 20.

Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)

1. I dati essenziali di cui agli articoli 10 comma 10, 16 comma 8, 17 comma 7, 18 comma 8 e 19, comma 10, sono comunicati dalla provincia alla competente struttura regionale entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche nella forma sintetica prevista nell'allegato D al presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I capo I della l.r. 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) nonché agli standard tecnologici e alle modalità previste dalla l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Art. 21.

Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009)

1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alle competenti strutture della provincia per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.

2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte delle competenti strutture della provincia può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.

3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l'inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)

1. Fino all'adozione delle disposizioni attuative del titolo I, capo I della l.r. 40/2009:

a) i dati di cui all'articolo 20 sono inviati alla competente struttura regionale su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009, nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disciplina del sistema informativo geografico regionale);

b) l'inoltro alla provincia delle domande, delle attestazioni e della documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, può essere effettuata con modalità telematiche oppure in forma cartacea;

c) la trasmissione degli atti agli interessati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, può essere effettuata con modalità telematica oppure in forma cartacea.

2. Fino all'attivazione delle procedure telematiche di cui al titolo II, capo III della l.r. 40/2009:

a) l'inoltro delle domande, delle attestazioni, della documentazione e la trasmissione degli atti tramite il SUAP ai sensi dell'articolo 21, comma 3, può essere effettuata anche in formato cartaceo, in conformità alle modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 40/2009;

b) i SUAP rendono disponibile la modulistica predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione delle domande.

Art. 23.

Contenuti del progetto di gestione dell'invaso (art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)

1. Fino all'approvazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 2 sexies della l.r. 88/1998, il progetto di gestione di cui all'articolo 7, comma 5 e all'articolo 11 comma 5, lettera a) contiene il quadro previsionale delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell'impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa.

2. Il progetto di gestione di cui al comma 1 indica altresì le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 d.lgs. 152/2006.



Art. 24.

Termini dei procedimenti

1. I termini di conclusione dei procedimenti stabiliti dal presente regolamento si applicano sino all'adozione da parte delle province dei rispetti atti organizzativi.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2010

MARTINI

(Omissis)

10R1350

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15.

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 28 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);

Considerato quanto segue

1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio stesso;

2. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno strumento di innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzazione di maggiori economie;

3. Le modalità di scelta degli sponsor devono essere disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

4. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere il configurarsi di un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;

5. Attualmente l'unico marchio regionale adottato è riferito all'ente Regione nel suo complesso e la sua titolarità, gestione e utilizzazione è di competenza della Giunta regionale e delle sue strutture organizzative;

6. Con la legge sull'autonomia dell'assemblea legislativa è opportuno individuare anche per il Consiglio regionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativa vigente, ne contraddistingua la partecipazione ad iniziative realizzate in collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela;

Si approva la presente legge:

Capo I

LE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato nelle iniziative del Consiglio regionale a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;

b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato che stipula il contratto di sponsorizzazione;

c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto per la comunicazione delle informazioni messi a disposizione dal Consiglio regionale per la pubblicità dello sponsor.

Art. 2.

Deliberazione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative per le quali ricercare sponsorizzazioni da attuare vengono individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza che può stabilire criteri e modalità per la loro realizzazione.

Art. 3.

Individuazione dello sponsor e casi di esclusione

1. L'individuazione dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) e sul sito del Consiglio regionale, ferma restando la possibilità di forme di pubblicità più ampie.

2. L'avviso deve contenere gli elementi idonei a consentire la manifestazione di interesse da parte degli eventuali sponsor ed in particolare:

a) l'indicazione dell'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;

b) la determinazione dello spazio pubblicitario offerto o l'impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;

c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto a base di contratto;

d) la clausola di esclusiva.

3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, sono preferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor alle iniziative regionali devono comunque risultare consone alla natura istituzionale del Consiglio regionale.



5. Il Consiglio regionale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) possa configurarsi un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario costituisca pregiudizio o danno alla sua immagine ed alle sue iniziative;

b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con il Consiglio regionale.

6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;

b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.

Art. 4.

Proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale), e destinati al finanziamento delle iniziative oggetto dei contratti stessi.

Art. 5.

Esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte dello sponsor

1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivo l'acquisizione o la realizzazione a cura e a spese dello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Capo II

IL MARCHIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Marchio del Consiglio regionale

1. Al fine di contraddistinguere le proprie iniziative di informazione, comunicazione, promozione e culturali, il Consiglio regionale può utilizzare come marchio lo stemma della Regione riprodotto in abbinamento alla dizione "Consiglio regionale", come definito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) e dalle relative disposizioni attuative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 e alla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21.

2. L'Ufficio di presidenza può autorizzare la presentazione della domanda per la concessione, sul marchio del Consiglio regionale, del brevetto di marchio nazionale ed internazionale ai sensi della normativa vigente.

3. Il marchio può essere ceduto in uso, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore del Consiglio regionale, con contratto che ne determina le modalità di utilizzazione da parte dei soggetti terzi mediante la riproduzione su merci o servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo del marchio devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.

4. I contratti di cessione di cui al comma 3, possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività o iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale.

5. I proventi derivanti dai contratti di cessione di marchio affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2010.

10R1340

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 16.

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 126 della Costituzione;

Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, regolati dall'articolo 126 della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale, morte e impedimento permanente;

2. Lo Statuto regionale, all'articolo 33, disciplina compiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiducia e di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé un fatto concludente e la rimozione è operata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione;

3. La disposizione del comma 5 del citato articolo 33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, è da considerarsi riferita necessariamente solo alla cessazione per causa di impedimento permanente o di morte;

4. La legge regionale prevista dallo Statuto, deve limitarsi quindi a disciplinare, tra le cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale, solo i casi di impedimento permanente e di morte, perché sono le sole cause di cessazione previste dalla Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa, mentre le altre cause di cessazione sono già sufficientemente disciplinate;

5. Nel caso di morte del Presidente della Giunta regionale, trattandosi di un evento non suscettibile di valutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e di presa d'atto dell'evento stesso e degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che ne conseguono;

6. Nel caso di impedimento permanente, invece, trattandosi di evento che richiede una specifica valutazione, occorre definire una procedura che consenta al Consiglio regionale di compiere tale valutazione sulla base di un oggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad opera di esperti qualificati;



7. Il carattere permanente dell'impedimento è da ritenersi riferito al tempo mancante alla naturale scadenza della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamenti medici sono da considerarsi obbligatori in quanto attuativi della richiamata disposizione costituzionale;

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto la cessazione del Presidente della Giunta regionale deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;

9. Ai sensi dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente fino alla seduta del nuovo Consiglio regionale e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale dalla carica per causa di impedimento permanente o di morte, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione e degli articoli 33, comma 5, e 13, comma 2, dello Statuto regionale.

Art. 2.

Cessazione per causa di impedimento permanente

1. L'impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo mancante alla naturale scadenza della carica, è accertato dal Consiglio regionale sulla base di una previa valutazione medica.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualora ritenga che si siano determinate le condizioni di impedimento di cui al comma 1, informa il Presidente del Consiglio regionale che provvede alla convocazione del Consiglio stesso entro dieci giorni.

3. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due, una commissione tecnica di tre professionisti, esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienza medico professionale nel campo oggetto di indagine, incaricata di verificare la sussistenza dell'impedimento permanente.

4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari, comunica le sue motivate conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina. La commissione, qualora reputi necessario procedere ad accertamenti che richiedono un maggiore periodo, può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, che decide in merito, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione tecnica, convoca il Consiglio regionale per valutare le conclusioni della stessa commissione tecnica ed assumere le conseguenti decisioni.

6. Nel caso di accertamento dell'impedimento permanente, il Presidente del Consiglio regionale dichiara davanti al Consiglio regionale la cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

Art. 3.

Cessazione per causa di morte

1. Il Presidente del Consiglio regionale, avuta notizia della morte del Presidente della Giunta regionale, convoca immediatamente il Consiglio regionale per dichiarare davanti ad esso l'avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale, nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2010.

10R1341

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.







* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 1 2 9 *

€ 3,00

